



WHISTLEBLOWING POLICY





INDICE

1. PREMESSA	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3. NORME DI RIFERIMENTO	5
a. Riferimenti	5
b. Definizioni	5
4. MODALITÀ OPERATIVE	7
a. Soggetti che possono effettuare la segnalazione o oggetto della segnalazione	7
b. Destinatario delle segnalazioni	7
c. Contenuto delle segnalazioni	8
d. Canale Interno	9
e. Modalità di segnalazione	9
f. Gestione della segnalazione	9
g. Attività di verifica della fondatezza e della rilevanza della segnalazione	10
h. Tutela del segnalante	10
i. Responsabilità del segnalante	10
j. Approvazione, Modifiche e pubblicazione della procedura	11
k. Trattamento dei dati personali	11



1. PREMESSA

La presente Policy ha lo scopo di definire gli aspetti di natura normativa, procedurale e organizzativa del Sistema interno di segnalazione delle violazioni, che il Gruppo intende disciplinare coerentemente con le disposizioni regolamentari di riferimento.

La presente Policy costituisce anche adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e dal Decreto Legislativo 24/2023 in tema di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Il whistleblowing è il sistema di segnalazione con il quale un soggetto operante per conto della Società contribuisce o può contribuire a far emergere rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli¹ per la stessa Società.

Lo scopo principale del whistleblowing è quindi quello di risolvere o, se possibile, di prevenire eventuali problematiche che potrebbero derivare da un illecito aziendale o da un'irregolarità di gestione, permettendo di affrontare le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

La presente procedura, approvata dall'Organo amministrativo della Società, regola quindi, anche attraverso indicazioni operative, il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e gestione delle segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi D.lgs. 231/01 e D.lgs. 24/2023, nonché delle violazioni del relativo Modello, trasmesse dal segnalante (whistleblower).

Il presente documento disciplina, inoltre, le forme di tutela della riservatezza del segnalante per evitare possibili ritorsioni nei suoi confronti. La presente procedura operativa si applica a qualsiasi segnalazione, come di seguito definita, effettuata dai soggetti apicali nonché dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, attraverso gli appositi canali di comunicazione, infra indicati, riservati e messi a disposizione dalla Società ai fini di cui sopra.

¹ Per comportamenti pregiudizievoli si intendono illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazione dei modelli di organizzazione e gestione, illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, atti od omissioni riguardanti il mercato interno



2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy inerente al Sistema interno di segnalazione delle violazioni si applica alla Società nella sua interezza.

Il decreto legislativo 24/2023, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.



3. NORME DI RIFERIMENTO

a. Riferimenti

La presente procedura fa riferimento a:

- D.lgs. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.
- D.lgs. 24/2023: il Decreto Legislativo 10 Marzo 2023 n. 24 e ss.mm.ii.

b. Definizioni

DEFINIZIONI

RITORSIONE	Azione atta a dissuadere dall'invio di una segnalazione. A titolo esemplificativo, sono forme di ritorsione: • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; • la retrocessione di grado o la mancata promozione; • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; • le note di merito negative o le referenze negative; • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; • l'annullamento di una licenza o di un permesso; • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
-------------------	--



SEGNALANTE/I	Soggetto che effettua una Segnalazione, appartenente ad una delle seguenti categorie: • Dipendenti pubblici e privati; • Lavoratori autonomi; • Lavoratori o collaboratori di fornitori; • Liberi professionisti e consulenti; • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza; • Candidati; • Lavoratori in prova; • Ex lavoratori;
SEGNALATO/I	Soggetto cui si riferiscono le violazioni oggetto di Segnalazione.
SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti nell'interesse generale, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
CANALE INTERNO	Il canale di segnalazione (whistleblowing) interno può essere affidato a una persona od a un ufficio interno, autonomo, dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione oppure a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
CANALE ESTERNO	Il canale di segnalazione (whistleblowing) esterna può, invece, essere utilizzato solamente se non esiste un canale di segnalazione interna o tale canale non sia adeguato, ovvero la segnalazione effettuata col canale interno non abbia avuto esito, oppure se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o possa determinare il rischio di ritorsione. Infine, il canale di segnalazione (whistleblowing) esterna può essere utilizzato se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalanda violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
PUBBLICA DIVULGAZIONE	La pubblica divulgazione può essere fatta se il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione o quanto il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



4. MODALITÀ OPERATIVE

a. Soggetti che possono effettuare la segnalazione o oggetto della segnalazione

Le disposizioni del decreto legislativo 24/2023 si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- b. I dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- c. I lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- d. I lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e. I lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- f. I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- g. I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- h. Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a. Ai facilitatori;
- b. Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

b. Destinatario delle segnalazioni

Il segnalato sarà colui a cui si riferiscono le violazioni oggetto di Segnalazione.



In questo particolare ambito vi è una situazione di inversione dell'onere della prova, infatti, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi)

c. Contenuto delle segnalazioni

Oggetto della segnalazione si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione di cui all'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'unione europea;
5. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore;



- alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata

La scriminante penale opera «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

d. Canale Interno

L'azienda ##### si conforma alla norma prevista dal decreto legislativo 24/2023 mediante apposito canale interno affidato a una società esterna quale la società "Kunee s.r.l." con Rappresentante Legale l'Ingegnere Corrado de Candia con personale specificamente formato la quale ha a disposizione un apposito software di gestione delle segnalazioni idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la corretta gestione delle relative Segnalazioni (In forma anonima). Il software, inoltre, è conforme alla Norma ISO 27001 e ha passato con successo il Penetration Test 2022.

La società si impegna:

1. Alla conservazione delle segnalazioni mediante il loro suddetto software per un periodo di 5 anni;
2. Alla riservatezza dell'identità della persona segnalante, attraverso strumenti di crittografia;
3. A garantire le segnalazioni in forma scritta o mediante sistema di messaggistica vocale.

e. Modalità di segnalazione

Le Segnalazioni devono essere indirizzate all'apposito software predisposto dalla suddetta azienda la quale ha fornito i seguenti canali:

- In forma scritta mediante software che garantisce la segretezza e la riservatezza del messaggio mediante i più aggiornati sistemi di crittografia;
- In forma orale mediante sistema di messaggistica vocale che garantisce la segretezza e la riservatezza mediante i più aggiornati sistemi di crittografia che permettono di modificare la voce e nascondere i meta dati.

f. Gestione della segnalazione

La società "Kunee s.r.l." si impegna una volta giunta la segnalazione a effettuare le seguenti attività:

- Rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- Interloquire con il segnalante, richiedendogli, se necessario, integrazioni;
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- Fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;



- Mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché' accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

g. Attività di verifica della fondatezza e della rilevanza della segnalazione

Una volta giunta la segnalazione l'azienda "Kunee s.r.l." si impegna a interloquire con il segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione verificando:

1. Se il segnalante rientra tra i soggetti qualificati;
2. Se la violazione rientra tra quelle segnalabili;
3. La fondatezza della segnalazione e decidendo se:
 - a. Archiviare;
 - b. Svolgere le indagini interne.

h. Tutela del segnalante

Tenendo conto della buona fede del segnalante al momento della segnalazione, è previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Al segnalante vengono garantite una serie di tutele:

- Tutela della riservatezza:
 - Tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare;
 - È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.
- Protezione dalle ritorsioni:
 - È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.
 - Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

i. Responsabilità del segnalante

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare



j. Approvazione, Modifiche e pubblicazione della procedura

Dopo essersi interfacciati con il segnalante, la società “Kunee s.r.l.” si impegna di dare riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il suddetto riscontro, se accolto, verrà esposto e reso facilmente visibile nei luoghi di lavoro, nonché accessibile alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore privato pubblicheranno le informazioni in una sezione dedicata del suddetto sito.

L’azienda in base a quanto notificato potrà:

- Applicare sanzioni disciplinari (al segnalato o al segnante);
- Effettuare modifiche al Modello Organizzativo 231 o ad altre procedure.

k. Trattamento dei dati personali

L’impresa “Kunee s.r.l.” si impegna al trattamento di dati personali:

- Trattati in modo lecito e corretto;
- Raccolti per finalità determinate, espresse e legittime e trattati in modo compatibile con tali finalità;
- Adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- Conservati con modalità che consentano l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione, cancellati o anonimizzati una volta decorso tale termine;
- Trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate.